





1.- Nella presente sentenza questo Tribunale si limiterà ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo di dar conto dello svolgimento del processo, in forza della nuova formulazione dell'art. 132 comma 2 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. così come "novellati" dalla legge 18.6.2009 n. 69.

2.- I fatti sono pacifici.

La ricorrente [REDACTED] ha promosso l'odierno giudizio facendo presente che, essendo in possesso dei requisiti di legge, con istanza di data 5.9.2012 aveva richiesto al Comune di Verona l'assegno di maternità di base di cui all'art. 74 del D.Leg.vo n. 151 del 2001.

Lamentava che non le era stato tuttavia attribuito l'assegno in questione, al quale aveva conseguentemente diritto, in quanto priva della carta di soggiorno.

3.- Si sono costituiti in giudizio l'INPS e il Comune di Verona.

L'INPS eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, facendo presente che il pagamento da parte dell'Istituto era un mero atto di esecuzione del provvedimento dell'ente locale, al quale spettava la potestà concessiva, rimanendo esclusivamente facoltà del Comune di residenza concedere o negare la prestazione in esame.

Il Comune di Verona faceva presente come a seguito della proposizione del ricorso l'Amministrazione comunale stava avviando il procedimento di annullamento in autotutela del diniego opposta. Chiedeva pertanto che fosse respinta la domanda risarcitoria formulata dalla controparte.

4.- All'udienza del 3.3.2014 il Comune di Verona ha prodotto la comunicazione di annullamento in autotutela di data 25.2.2014.

In tale parte deve essere pertanto dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno in corso di causa ogni ragione di contrasto tra le parti.

Il buon diritto della ricorrente è stato peraltro riconosciuto in epoca successiva all'avvio del presente giudizio.

5.- Deve essere ritenuta discriminatoria la condotta tenuta dal Comune di Verona e dall'INPS allorquando, in spregio al complessivo quadro normativo di rango comunitario ed alle numerose pronunce della Corte Costituzionale, hanno adottato una diversità di trattamento, vietata dalla normativa vigente, fondata sulla nazionalità di origine della persona richiedente.

Anche l'INPS deve ritenersi partecipe della lamentata condotta discriminatoria. Infatti si deve ragionevolmente presumere che la



posizione di diniego assunta in un primo tempo dal Comune convenuto (e da altri Comuni coinvolti in similari vicende giudiziarie) sia stata determinata o comunque influenzata dalle indicazioni contenute nelle istruzioni amministrative impartite dall'Istituto e dirette ad uniformare la condotta degli enti locali competenti per la concessione dell'assegno.

6.- Il pagamento spontaneo della prestazione in autotutela fa ritenere superflue sia l'adozione di misure dirette a rimuovere gli effetti della condotta discriminatoria sia la pubblicazione del provvedimento ai sensi dell'art 28 della legge n. 150 del 2011.

7.- Il ricorrente non ha dato prova di aver subito dei danni, vuoi patrimoniali vuoi non patrimoniali, per effetto del mancato riconoscimento della prestazione, in misura maggiore dell'importo dell'assegno negato e quindi deve essere disattesa la sua richiesta di tutela risarcitoria.

8.- Per le medesime considerazioni di cui sopra, l'INPS e il Comune di Verona devono essere condannati a rifondere le spese di lite.

Le spese vengono calcolate secondo i parametri ordinari, non trovando applicazione nel presente procedimento i limiti stabiliti dall'art. 152 disp. att. c.p.c. atteso l'oggetto del presente giudizio, più ampio di una causa soltanto previdenziale e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, uditi i procuratori delle parti così statuisce:

dichiara la natura discriminatoria della condotta tenuta dal Comune di Verona e dall'INPS, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, nei confronti della ricorrente [REDACTED]

[REDACTED] consistente nel diniego dell'assegno di maternità di base di cui all'art. 74 del D.Leg.vo n. 151 del 2001;

dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di condanna alla erogazione della prestazione anzidetta;

rigetta le rimanenti domande di parte ricorrente;

condanna l'INPS e il Comune di Verona, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a rifondere in solido tra loro a [REDACTED]

[REDACTED] le spese del presente giudizio, spese che sono liquidate nella somma complessiva di Euro 1.500,00 per compensi professionali, da maggiorare del 15% quale rimborso





forfettario delle spese sostenute, oltre a IVA e CPA, spese da distrarsi  
in favore degli avv. Beatrice Rigotti ed Enrico Varali, antistatari.

Così deciso in Verona, il 13 maggio 2014

Il Giudice  
dott. Michele Maria Benini

